



COMUNE DI MONTALCINO

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E COMMERCIO

SCHEDA DESCRITTIVA DEI CONTENUTI OBBLIGATORI MINIMI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ANALOGHI NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 63, COMMA 5 DEL D. LGS 50 DEL 2016 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CAMPI SOLARI ESTIVI ALL'INTERNO DEL PERIODO CONTRATTUALE

I campi solari estivi per minori di età compresa tra 3 e 14 anni dovranno essere organizzati nel lasso temporale GIUGNO- SETTEMBRE sul territorio comunale, secondo le disposizioni minime ivi indicate.

I contenuti obbligatori della gestione del servizio in parola, che i partecipanti alla presente procedura di evidenza pubblica sono tenuti a considerare, sono i seguenti:

- 1) per lo svolgimento dei campi solari estivi il Comune metterà gratuitamente a disposizione del concessionario i locali delle scuole del territorio. Al termine del servizio detti locali dovranno essere riconsegnati al Comune di Montalcino in stato di perfetta conformità rispetto al momento dell'affidamento, come risultante da verbale di consegna appositamente redatto. Durante la gestione il concessionario del servizio sarà responsabile della vigilanza e custodia di tali spazi, in cui non sarà presente personale comunale o scolastico a supporto.
- 2) Il Comune di Montalcino ed il concessionario potranno altresì, previa verifica congiunta e concorde valutazione, individuare ulteriori spazi per lo svolgimento del servizio, purché ritenuti assolutamente idonei dal Comune e senza alcun onere a carico del Comune medesimo.
- 3) Il servizio dovrà essere garantito almeno nel lasso temporale compreso tra giugno e settembre. Questa ultima data è da considerare variabile in relazione all'effettiva articolazione del calendario scolastico. In ogni caso va garantita l'organizzazione e la gestione del servizio nel periodo di chiusura delle scuole.
- 4) Ogni gruppo di minori partecipanti ai campi solari potrà essere formato da un minimo di 10 ad un massimo di 45 componenti per settimana per ogni struttura, di età variabile. Ogni settimana in cui troverà svolgimento il servizio dovrà andare necessariamente dal lunedì al venerdì, senza possibilità di diversa articolazione (in altre parole non sarà possibile organizzare il servizio in settimane "spezzate" che vadano, ad esempio, dal mercoledì al martedì successivo). L'orario da osservare sarà articolato in due turni, alternativi tra loro e definiti come di seguito indicato: - ORARIO INTERO: dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì. In questo caso i pasti saranno somministrati dal gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale, mentre le famiglie dovranno fornire ai bambini/ragazzi partecipanti ai campi solari la colazione, che sarà quindi portata direttamente da casa; - ORARIO MATTUTINO: dalle ore 8,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì. In questo caso le famiglie dovranno fornire ai bambini/ragazzi la colazione, che sarà quindi portata direttamente da casa;
- 5) Il servizio dovrà essere organizzato per gruppi di età prevalentemente omogenei.



COMUNE DI MONTALCINO

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E COMMERCIO

- 6) L'organico del concessionario dovrà essere composto da un educatore/coordinatore e da un numero di operatori ausiliari proporzionale al numero dei partecipanti, secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia. Sul punto si richiama l'obbligo di uniformarsi alla vigente normativa regionale, anche in tema di rapporto tra educatori/assistenti e bambini/ragazzi presenti in ogni gruppo. Dovrà in ogni caso essere garantita, in ogni momento della giornata, la presenza di personale idoneo e adeguato a salvaguardare ed assicurare la sicurezza dei minori, avuto riguardo agli spazi in cui troverà svolgimento il servizio di cui trattasi ed all'attività che sarà effettivamente espletata. Dovrà inoltre essere garantito personale qualificato da parte del concessionario, senza nessun ulteriore onere a carico del Comune, in caso di partecipazione ai campi estivi di soggetti diversamente abili, muniti di idonea certificazione.
- 7) Costo complessivo massimo per turno per ogni utente, riferito ad una settimana:
- €. 60,00 (oneri fiscali ed IVA inclusi) per partecipante a settimana, se la permanenza presso la struttura è uguale od inferiore a 4 ore giornaliere;
- €. 80,00 (oneri fiscali ed IVA inclusi) per partecipante a settimana, se la permanenza presso la struttura è uguale od inferiore a 9 ore giornaliere e comunque superiore a 4 ore giornaliere.
- Nella quota non deve essere considerato il costo giornaliero del pasto, che dovrà essere corrisposto a parte dalle famiglie dei bambini/ragazzi partecipanti mediante l'acquisto di buoni mensa; Le famiglie provvederanno al pagamento della quota di partecipazione ai campi solari con bollettino intestato direttamente al concessionario. I pasti saranno forniti su presentazione di buoni mensa di €. 3.00 cadauno (I.V.A. 4% inclusa), che i genitori provvederanno ad acquistare presso la Tesoreria Comunale.
- 8) L'individuazione dei partecipanti ai campi solari estivi avverrà mediante avviso pubblico redatto e pubblicizzato dal concessionario, al quale le famiglie interessate dovranno presentare le domande concernenti la fruizione del servizio in discorso. In proposito il concessionario si impegna sin d'ora a garantire la possibilità di fruire del servizio a tutti i soggetti richiedenti.
- 9) Al termine del periodo anzidetto, il concessionario dovrà presentare al Comune di Montalcino una relazione dettagliata sull'attività svolta, su base annuale.
- 10) Il Comune di Montalcino è esonerato da qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni e quant'altro dovesse verificarsi nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio, per cause riconducibili al concessionario ed al personale dallo stesso impiegato.
- 11) Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, dovessero derivare al Comune, a terzi, a cose od a persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico del concessionario, salvo l'intervento in favore del concessionario stesso da parte di imprese di assicurazione.



COMUNE DI MONTALCINO

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E COMMERCIO

Prima dell'affidamento e comunque prima dell'avvio del servizio, il concessionario dovrà stipulare con primaria Compagnia di assicurazione e produrre al Comune di Montalcino apposita polizza di Responsabilità civile verso terzi (ivi incluso il Comune di Montalcino) a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, per l'intera durata e con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00). L'assicurazione di responsabilità civile dovrà garantire la responsabilità del concessionario e la responsabilità personale dei dipendenti e/o collaboratori del concessionario medesimo per danni causati con colpa grave.

Il concessionario sarà tenuto a garantire l'osservanza dei contenuti minimi stabiliti nella presente scheda descrittiva.

Ai soli fini della determinazione del valore contrattuale, si precisa che la presente scheda attiene ad un servizio del valore potenziale € 23.000,00 onnicomprensivo, dei quali € 18.000,00 da tariffe utenti iscritti e € 5.000,00 quale contributo alla gestione ex art. 165 del d. lgs 50 del 2016.

Non sono previste compartecipazioni, agevolazioni, supporto al pagamento dei canoni od altre forme di contribuzione da parte del Comune di Montalcino aggiuntive rispetto a quelle ricavabili dalla presente scheda descrittiva. E' in particolare esclusa ogni attività del Comune di Montalcino in tema di supporto, trasporto, vigilanza, attività educative o concessione di contributi, incentivi, ristori o coperture di costi.